

UTILIZZO DELLA RENDITA CATASTALE PRIMA DELLA SUA NOTIFICA

Sentenza del 14.4.2025 n. 5109 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 2

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott.ssa Milena Falaschi

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Avviso di accertamento Ici - Rendita catastale – Notificazione – Obbligo - Necessità – Conseguenze.

Massima

L'art 74, comma 1, della legge n. 342/2000, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo dal momento della loro notificazione, va interpretato nel senso che, se è non è possibile utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, non è esclusa l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d'imposta sospese.

Rif. Normativi

Legge 342/2000 – Art. 74

Conformità

Cass. Sent. n. 10126/2019 e Cass. Sent n. 14402/2017

Anno pubb.

2025